



CIRCOLARE LAVORO

30/01/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Autoliquidazione 2015/2016. Servizi telematici	3
1.2 Bonus occupazionale Garanzia Giovani oltre il de minimis.....	3
1.3 Oneri di riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia: pagamenti con SDD.....	4
1.4 I contributi per la formazione degli enti privati.....	5
1.5 Fondo di integrazione salariale: le istruzioni ministeriali.....	5
1.6 Carta acquisti ordinaria anno 2016	6
1.7 Sgravio contrattazione secondo livello	7
1.8 Asdi debutto a febbraio. In GU il decreto.....	7
1.9 Sicurezza nelle PMI, Bando INAIL	8
1.10 Attività edile, riduzione contributiva	9
1.11 Istanze CIGO ad INPS	9
1.12 Nuovo schema di fidejussione bancaria	10
1.13 Certificato legislazione applicabile, modulistica Inps.....	10
1.14 Autoliquidazione 2015/2016, coefficienti pagamento rateale.....	11
1.15 Opzione donna, lavorazione delle domande di pensione	12
1.16 Malattia: esenzione reperibilità.....	12
1.17 Regime agevolato artigiani e commercianti.....	13
1.18 UniEmens: modifiche ai codici contratto	14
1.19 Fondo di integrazione salariale.....	14
1.20 Lavoro accessorio nello spettacolo	15
1.21 Co.co.co. e collaborazioni sportive	15
1.22 Imprese soggette a procedura concorsuale e CIGS.....	16
1.22 Imprese soggette a procedura concorsuale e CIGS.....	16
1.23 Minimali e massimali INPS 2016.....	17
1.24 Domanda per lavoro usurante	18
1.25 Agevolazioni con Durc.....	18
ADEMPIMENTI E SCADENZE	19
16 febbraio 2016.....	19
GUIDA PRATICA	20
Dimissioni, risoluzioni consensuali e revoche dal 12 marzo	20
Informazioni di contatto	Errore. Il segnalibro non è definito.



NEWS

1.1 Autoliquidazione 2015/2016. Servizi telematici

L'INAIL, con nota prot. n. 380 del 13 gennaio 2016, ha comunicato che dal 13 gennaio 2016 sono disponibili, in www.inail.it – Servizi Online, i seguenti servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2015/2016:

- AL.P.I. Online;
- Invio telematico dichiarazione salari;
- Riduzione presunto.

Settore Navigazione

La nota INAIL n. 380/2016 ricorda, inoltre, che, per quanto concerne il settore navigazione, i servizi web sono disponibili già dal 5 gennaio 2016.

1.2 Bonus occupazionale Garanzia Giovani oltre il de minimis

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 - pubblicato il 15 gennaio 2016 - ha rettificato ed integrato il Decreto Direttoriale n. 1709/Segr. D.G./2014, dell'8/8/2014, concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" e, contestualmente, ha abrogato il D.D. 169/II/2015 del 28/5/2015, adeguando la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014.

In virtù delle suddette modifiche, gli incentivi di cui citato decreto dell'8 agosto 2014 sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis. Le risorse stanziare, nonché la tipologia contrattuale incentivata, sono indicate nella tabella allegata al D.D. n. 385/II/2015 che sostituisce quella allegata al Decreto Direttoriale n. 169/11/2015 del 28 maggio 2015.

Inoltre, è stabilito che gli incentivi previsti dal Decreto Direttoriale n. 1709/Segr. D.G./2014,



dell'8 agosto 2014, possano essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407, del 18 dicembre 2013, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:

- per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, purché l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto;
- per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, qualora in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto ricorra una delle seguenti condizioni:
 - non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% e appartengano al genere sottorappresentato.

1.3 Oneri di riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia: pagamenti con SDD

Dall'1 febbraio 2016 il sistema di pagamento con RID a importo prefissato, utilizzato per pagare all'INPS gli oneri per riscatto, ricongiunzione o rendita vitalizia, sarà sostituito dal nuovo sistema di pagamento SDD a importo prefissato.

Questo è quanto ha comunicato l'INPS, con messaggio n. 158 del 15 gennaio 2016, aggiungendo che non è necessario sottoscrivere una nuova autorizzazione per avvalersi del nuovo strumento di pagamento in quanto le deleghe alla banca o a Poste Italiane per i pagamenti con RID a importo prefissato restano valide anche per i pagamenti con SDD a importo prefissato.

Qualora l'assicurato non voglia proseguire i pagamenti all'INPS mediante l'SDD a importo prefissato, potrà versare quanto dovuto, senza soluzione di continuità, attraverso gli altri strumenti a disposizione:

- MAV;



- POS virtuale;
- Reti Amiche.

1.4 I contributi per la formazione degli enti privati

Con Decreto n. 107/IV/2015 del 14 aprile 2015, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che a decorrere dall'anno 2015 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui alla legge 40/87 (enti privati che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali) sono quelli fissati nel D.M. n. 125 del 3 marzo 1987 e s.m.i., nonché nel D.M. n. 321/VI/2007 del 21 dicembre 2007.

Per l'anno 2015, le istanze di contributo andavano presentate entro e non oltre il 14 gennaio 2016 mentre, per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 15 febbraio di ogni anno.

Il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verrà assegnato secondo i seguenti criteri:

- attività formativa dichiarata/attestata a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
- numero di Regioni nelle quali viene raggiunto un minimo di 100.000 ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
- numero dei dipendenti della sede centrale a cui sarà riservato il 10% delle risorse.

Si ricorda che, pena la non ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione elencata nell'allegato allo stesso DM n. n. 107/IV/2015 (Elenco Documenti) pubblicato sul sito ministeriale in data 15 gennaio 2016.

1.5 Fondo di integrazione salariale: le istruzioni ministeriali

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di Solidarietà Residuale ha assunto la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale.

In virtù di quanto sopra, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, con news del 18 gennaio 2016, ha sottolineato che, nelle more della definizione della procedura amministrativa di adozione del decreto interministeriale relativo al Fondo di Integrazione Salariale, coloro che risultavano già iscritti al Fondo di Solidarietà Residuale, a decorrere dall'1 gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui alla nuova normativa prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di Fondo d'Integrazione Salariale.



A coloro i quali non avevano l'obbligo d'iscrizione, in base al vecchio regime, al Fondo di Solidarietà Residuale, l'applicazione della nuova normativa sarà conseguente solo all'adozione del suddetto decreto interministeriale.

1.6 Carta acquisti ordinaria anno 2016

L'INPS, con messaggio n. 128 del 14 gennaio 2016, in merito alla carta acquisti ordinaria ha dato notizia che per l'anno 2016 non è prevista alcuna perequazione automatica delle soglie reddituali e che la perequazione presuntiva per il 2015 ha subito una modifica in diminuzione dello 0,01%, attestandosi pertanto allo 0,2%.

LIMITI DI REDDITO				
Anno	Trattamenti pensionistici + altri redditi		DSU	
	età compresa tra 65 e 70 anni (A)	età pari o superiore a 70 anni (B)	Valore ISEE	Patrimonio mobiliare
2008	6.000,00	8.000,00	6.000,00	15.000
2009	6.192,00	8.256,00	6.192,00	
2010	6.235,35	8.313,79	6.235,35	
2011	6.335,11	8.446,81	6.335,11	
2012	6.506,16	8.674,88	6.506,16	
2013	6.701,34	8.935,12	6.701,34	
2014	6.775,06	9.033,41	6.775,06	
2015	6.788,61	9.051,48	6.788,61	
2016	6.788,61	9.051,48	6.788,61	

Il messaggio INPS n. 128/2016 evidenzia che:



- il limite del patrimonio mobiliare presente nella dichiarazione ISEE, non essendo soggetto a perequazione automatica, resta fissato per tutti gli anni a 15.000 euro;
- il valore ISEE è unico, indipendentemente dall'età del beneficiario

1.7 Sgravio contrattazione secondo livello

Sul sito dell'INPS è stata pubblicato, in data 19 gennaio 2016, il messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016.

Stante quanto sopra le operazioni per la fruizione dello sgravio contributivo spettante per la contrattazione di secondo livello, ovvero il recupero dell'incentivo o la restituzione di eventuali somme fruito in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 aprile 2016.

1.8 Asdi debutto a febbraio. In GU il decreto

Le richieste di Asdi, il nuovo assegno di disoccupazione aggiuntivo alla Naspi, potranno essere inviate a partire dal mese di febbraio 2016; il sussidio è riservato ai soggetti che hanno fruito, entro il 31 dicembre 2015, della Naspi per tutta la sua durata massima. Tale prestazione ha una durata di sei mesi.

Le disposizioni operative dell'assegno di disoccupazione per il 2015, insieme all'ammontare della prestazione, alla sua durata, ai limiti di compatibilità con i redditi da lavoro e alle modalità di accesso alla prestazione, sono disciplinate nel decreto del 29 ottobre 2015, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 13 del 18 gennaio 2015.

Condizioni per l'accesso alla prestazione

Hanno diritto all'assegno di disoccupazione tutti coloro che:

- versano ancora in stato di disoccupazione al termine della Naspi;
- hanno una età superiore ai 55 anni senza diritto alla pensione ovvero appartengono a un nucleo familiare in cui è presente un minore;
- sono in possesso di Isee non superiore a 5 mila euro;
- non hanno fruito di Asdi per periodi pari a superiori a sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine della fruizione della Naspi e, comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente;
- hanno sottoscritto il «Progetto personalizzato» presso i competenti Centri per l'Impiego.



Misura dell'assegno di disoccupazione

L'assegno aggiuntivo ha un importo pari al 75% dell'ultima Naspi percepita e, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, fermo restando gli aumenti per i carichi familiari individuati dalla tabella allegata allo stesso Dm che variano da 89,7 euro nel caso di un figlio a 163,3 euro nel caso di 4 o più figli.

Presentazione della domanda

La domanda di erogazione del sussidio deve essere presentata dal disoccupato all'Inps, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. Per la presentazione dell'istanza di erogazione, il disoccupato dovrà utilizzare uno specifico form online che verrà pubblicato sul portale dall'Inps e, se ancora non lo ha fatto, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per sottoscrivere il «Progetto personalizzato».

Per l'accesso alla prestazione bisognerà attendere l'entrata in vigore del Dm e l'emanazione di un'apposita circolare da parte dell'Inps. Sarà cura dell'Ente previdenziale erogare il beneficio e valutare la sussistenza dei requisiti per la sua fruizione.

1.9 Sicurezza nelle PMI, Bando INAIL

Con comunicato stampa del 19 gennaio 2016, INAIL e Ministero del Lavoro hanno dato notizia che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016 un Bando INAIL che mette a disposizione 14,5 milioni di euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese.

I fondi saranno assegnati a progetti realizzati in almeno quattro regioni, una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole.

I soggetti destinatari della campagna di formazione sono i datori di lavoro, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RIs/RIst) delle piccole, medie e micro imprese, e i piccoli imprenditori, mentre, i soggetti attuatori previsti dal bando sono le organizzazioni sindacali e datoriali, gli organismi paritetici, le università, il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, gli ordini e collegi professionali per i propri iscritti, gli enti di patronato e i soggetti formatori accreditati.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate dai soggetti attuatori, sia singolarmente che in forma aggregata, su delega delle piccole, medie e micro imprese cui sono dedicati i progetti, entro le ore 13:00 del 19 aprile 2016, mediante servizio postale, a



mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del Soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel Bando.

Chiarisce il comunicato stampa congiunto che il finanziamento erogabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 200mila e un massimo di 800mila euro e copre il totale dei costi ammissibili sostenuti per la sua realizzazione e rispetta condizioni e limitazioni della normativa comunitaria sugli aiuti "*de minimis*".

Ogni iniziativa di formazione dovrà essere realizzata entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

1.10 Attività edile, riduzione contributiva

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione di specifiche tipologie di assenze.

Tuttavia, sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute INPS ed all'INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione che fino al 31 dicembre 1996 era del 9,50%.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che ogni anno il Governo valuti la possibilità, con apposito Decreto Interministeriale, di confermare o rideterminare per l'anno di riferimento la riduzione contributiva in questione.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato in data 1 dicembre 2015 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2016, è stata fissata la riduzione dei contributi spettante ai datori di lavoro del settore edile per l'anno 2015 nella misura dell'11,50%.

1.11 Istanze CIGO ad INPS

L'INPS, con circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, ha fornito le istruzioni relative all'individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione dell'integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.



Strutture territorialmente competenti

Specifica la circolare INPS n. 7/2016 che, per le istanze di CIGO, la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:

- se l'unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l'Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda;
- se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'Azienda, la sede competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva;
- se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda.

1.12 Nuovo schema di fideiussione bancaria

Per l'accesso alla prestazione di esodo in favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dalla Legge Fornero, il datore di lavoro deve presentare all'INPS una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto stesso, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

Con il messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016, l'INPS ha reso disponibile il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria da utilizzare per l'accesso alla prestazione in questione.

1.13 Certificato legislazione applicabile, modulistica Inps

Il certificato di legislazione applicabile va rilasciato nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'Ue diverso da quello di provenienza (distacco), o nell'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).

L'INPS, con messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016, ha comunicato di aver predisposto la nuova modulistica per il rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1), aggiornata con le novità introdotte in materia dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

I nuovi moduli sono disponibili nell'area *modulistica/Unione Europea* del sito internet dell'Istituto.



Chiarisce, inoltre, il messaggio INPS n. 218/2016 che le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti legali o Consulenti del lavoro.

1.14 Autoliquidazione 2015/2016, coefficienti pagamento rateale

L'INAIL, con nota prot. n. 1015 del 22 gennaio 2016, ha comunicato il tasso di interesse annuo ed i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate per l'autoliquidazione 2015/2016.

Coefficienti per chi paga ratealmente l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1	16/02/2016	16/02/2016	0
2	16/05/2016	16/05/2016	0,00172603
3	16/08/2016	22/08/2016	0,00349041
4	16/11/2016	16/11/2016	0,00525479

Coefficienti per chi paga ratealmente l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 giugno 2016:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1 e 2	16/06/2016	16/06/2016	0



3	16/08/2016	22/08/2016	0,00116986
4	16/11/2016	11/11/2016	0,00293425

1.15 Opzione donna, lavorazione delle domande di pensione

L'art 1, comma 281, della Legge di Stabilità 2016 ha disposto che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

Alla luce di quanto sopra, l'INPS; con messaggio n. 283 del 22 gennaio 2016 ha invitato le proprie sedi ad iniziare la lavorazione delle domande di pensione di anzianità in “c.d. regime sperimentale donna” presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (57 anni e 3 mesi di età - 58 anni e 3 mesi le autonome- e 35 anni di contributi) la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

Si rammenta che l'Istituto aveva interpretato il termine del 31 dicembre 2015 come data di decorrenza della pensione e non come data di maturazione dei requisiti.

1.16 Malattia: esenzione reperibilità

L'art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, al fine di armonizzare la disciplina del lavoro pubblico e quello privato, ha previsto che con decreto dovessero essere stabilite le esenzioni dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, con Decreto dell'11 gennaio 2016 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 – ha integrato e modificato il Decreto 15 luglio 1986, concernente le



visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS.

Dal 22 gennaio 2016 sono, quindi, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Tuttavia per l'esclusione dall'obbligo di reperibilità durante la malattia è richiesto, altresì, che:

- le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, risultino da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- l'invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.

1.17 Regime agevolato artigiani e commercianti

Con messaggio n. 286 del 25 gennaio 2016, l'INPS ha fornito le istruzioni relative al regime agevolato per gli artigiani e commercianti, previsto dall'art. 1 commi 77-84 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 e ss.

Chiarisce l'Istituto che per aderire al nuovo regime agevolato è necessario che la richiesta pervenga attraverso apposito modulo disponibile all'interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2015, è stato fissato tassativamente il giorno 28 febbraio 2016.

Ricorda, tuttavia, il messaggio n. 286/2016 che ai fini del riconoscimento del regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione sia attiva.



1.18 UniEmens: modiche ai codici contratto

Testo testo testoL'INPS, con messaggio n. 312 del 26 gennaio 2016, ha comunicato che, con decorrenza gennaio 2016, all'interno del flusso UniEmens:

- è istituito il nuovo codice "290" dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>, avente il significato di *"C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFIMI"*;
- il codice "069" dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>, continua ad essere riferito unicamente al *"C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini"*, che assume il nuovo significato di *"C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFAPI ANIEM"*.

1.19 Fondo di integrazione salariale

L'art. 29 del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l'INPS ha sottolineato che, a decorrere dall'1 gennaio 2016, le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate da un contributo sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, pari allo:

- 0,65% nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti;
- 0,45% qualora i datori occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti.

Evidenza, inoltre, il messaggio INPS n. 306/2016 che – come già anticipato dal Ministero del Lavoro con news del 18 gennaio 2016 - nelle more dell'adozione del decreto che adegui la disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015:

- i datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti e che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione (0,65%) dal 1° gennaio 2016;
- per i datori di lavoro che occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti o comunque non già rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni.



1.20 Lavoro accessorio nello spettacolo

Con messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Ricorda innanzitutto l'Istituto che, poiché non esistono più limitazioni riferite ai settori produttivi, il lavoro accessorio è utilizzabile anche nel settore dello spettacolo tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico previsto per legge.

Premesso quanto sopra, il messaggio INPS n. 311/2016 sottolinea che, anche se nel caso di specie la prestazione è svolta nel settore dello spettacolo, per instaurare il rapporto di lavoro il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria alla DTL competente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

Infine, viene ricordato che per il lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Si evidenzia che, nonostante quanto affermato dall'INPS nel messaggio in questione, al momento, non essendoci stata alcuna comunicazione di tipo diverso da parte del Ministero del Lavoro, si ritiene ancora valido quanto affermato dal Ministero stesso con nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015, per cui, fino a quando non saranno definite le nuove procedure, le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli Istituti previdenziali con le vecchie modalità.

1.21 Co.co.co. e collaborazioni sportive

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, sono escluse dalla presunzione di subordinazione le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Alla luce di quanto sopra, a seguito di richiesta avanzata dal CONI e dall'ANCL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, ha chiarito che l'esclusione in questione si riferisce anche alle collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e degli Enti di



promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

1.22 Imprese soggette a procedura concorsuale e CIGS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 27 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento, già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015.

A seguito dell'abrogazione a far data dall'1 gennaio 2016 dell'art. 3, Legge n. 223/91, è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo.

Stante quanto sopra, la circolare ministeriale n. 1/2016 sottolinea che, per le imprese che:

- abbiano richiesto la concessione del trattamento di CIGS in forza delle causali d'intervento previste dalla previgente normativa nonché dall'articolo 21 del nuovo T.U. sugli ammortizzatori sociali;
- in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa;

al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inviare telematicamente, all'interno della pratica "*CIGSonline*", una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato, chiedendone la prosecuzione fino alla prevista scadenza ed impegnandosi a garantirne il completamento.

Alla richiesta dovrà essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali ed il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

1.22 Imprese soggette a procedura concorsuale e CIGS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 27 gennaio 2016, ha



fornito chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti

1.23 Minimali e massimali INPS 2016

L'INPS, con circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, ha fornito i seguenti dati riferiti al 2016:

- minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo;
- minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere;
- minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale;
- quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell' 1%;
- massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
- valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

La contribuzione previdenziale e assistenziale per la generalità dei dipendenti non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

La Legge di Stabilità 2016 ha, inoltre, stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Stante quanto sopra, la circolare n. 11/2016 ha evidenziato che poiché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2015 e l'anno 2014, accertata dall'ISTAT è stata pari a - 0,1%, la misura per l'anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.

In definitiva per l'anno 2016:



- il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld è pari a € 501,89;
- il minimale di retribuzione giornaliera è pari ad € 47,68.

1.24 Domanda per lavoro usurante

L'INPS ha reso disponibile il modello "AP45 LFPP" da utilizzare per la richiesta dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (c.d. lavori usuranti), nel caso in cui i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico vengano perfezionati dall'1 gennaio 2016.

La domanda va presentata entro il 1° marzo 2016.

Si ricorda che, ricevuta la risposta affermativa sul riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti con l'indicazione della prima decorrenza utile della pensione, la liquidazione stessa avverrà a seguito di presentazione di apposita domanda ed in presenza di ogni altra condizione di legge.

1.25 Agevolazioni con Durc


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 1677 del 28 gennaio 2016, richiamando la sua circolare n. 5/2008 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva che recava un elenco esemplificativo delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC, alla luce dei numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, ha fornito un nuovo elenco – sempre esemplificativo - dei benefici in questione.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

16 febbraio 2016

- Operazioni di conguaglio – *Soggetti* : Sostituti d'imposta
- Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria – *Soggetti* : Datori di lavoro settore privato, con esclusione del lavoro domestico, con almeno 50 addetti.
- Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente – *Soggetti* : Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni – *Soggetti* : Società di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, società non residenti, società di persone, associazioni per l'esercizio di arti e professioni, società di armamento, società di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini
- Denuncia e versamento contributi Casagit – *Soggetti* : Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti



GUIDA PRATICA

Dimissioni, risoluzioni consensuali e revoche dal 12 marzo

Dal 12 marzo 2016 i lavoratori che vorranno presentare le dimissioni o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dovranno seguire la nuova procedura.

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere esperite in via esclusiva ed a pena di loro inefficacia:

- con modalità **telematiche**;
- su **appositi moduli** resi disponibili dal Ministero del Lavoro;
- **trasmessi al datore di lavoro e alla DTL** di competenza con le modalità individuate con il decreto ministeriale.

Esclusioni

Non vanno presentate con le nuove modalità, le dimissioni e la risoluzione consensuale:

- presentate ex art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001* nel **periodo protetto**, per cui resta in vigore la convalida da effettuare presso il Servizio ispettivo delle DTL (“A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”);
- presentate nell’ambito del lavoro domestico;
- intervenute nelle sedi c.d. assistite, ex art. 2113 c.c., comma 4;
- intervenute avanti alle Commissioni di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n.



276/2003.

* il **periodo protetto** è quello: della lavoratrice madre durante la gravidanza; della/del lavoratrice/lavoratore dopo la nascita (fino a tre anni di vita del bambino) o l'accoglimento del minore adottato o in affidamento (fino ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato/in affidamento).

La nuova procedura...

...tramite soggetti abilitati

La trasmissione dei moduli potrà avvenire per il **tramite**:

- dei Patronati;
- delle Organizzazioni Sindacali;
- degli Enti bilaterali;
- delle Commissioni di certificazione.

Fra i soggetti abilitati non sono presenti i soggetti che svolgono l'attività di consulenza del lavoro ex lege n. 12/1979.

...direttamente

I lavoratori dovranno procedere in tre fasi.

Fase 1:

- a) richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto;
- b) creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.

Fase 2:

- c) accedere tramite il portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it):

- al form on-line per la trasmissione della comunicazione;

o

- alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca;



Fase 3:

- d) trasmettere il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

A questo punto, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

La revoca delle dimissioni

Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, sempre telematicamente utilizzando lo stesso modulo inviato per le dimissioni, riprendendolo dal sito*.

**sul punto alcune interpretazioni parlano di un altro modulo, diverso dal primo.*

Le sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli per le dimissioni o la risoluzione consensuale è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza degli ispettori delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 per cui per cui il trasgressore potrà essere ammesso, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e notificazione, al pagamento della sanzione nella misura pari ad euro 10.000 (il doppio del minimo o un terzo del massimo).

Norme e prassi

Dlgs 14 settembre 2015, n. 151

Ministero del Lavoro - Decreto del 15 dicembre 2015